



CITTÀ DI SANLURI

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA INCARICATA DI
VALUTARE L'IDONEITÀ DEI LUOGHI
E LOCALI, SEDE DI
TRATTENIMENTO O SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 28/04/2016
Modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n.129 del 07/06/2019

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale

ARTICOLO 1 COMPITI DELLA COMMISSIONE – LUOGO DI RIUNIONE – COMPENSO

La Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 43 del D.P.R. n. 348/79.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità delle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Ai componenti della Commissione, esterni alle PP.AA. spetta il compenso, a seduta, stabilito nel successivo art. 13 - Spese di funzionamento della Commissione;

ARTICOLO 2 CONVOCAZIONI

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere inviato almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione via email e/o posta certificata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con fax o via e-mail, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

La Commissione può richiedere la presenza, alle riunioni e/o agli accessi, dei richiedenti e/o dei tecnici che hanno elaborato o redatto il progetto.

ARTICOLO 3 ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si



ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ARTICOLO 4 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE (COMPETENZA ART. 141, 1°, LETTERA E) COMMA 8)

La Commissione, individua, al suo interno i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

L'esito dei controlli e degli accertamenti sarà acquisito agli atti della Commissione.

ARTICOLO 5 LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Per i locali ed impianti che hanno capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche ad opera realizzata sono demandabili ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale i cui accertamenti dovranno evincersi da una relazione tecnica nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Resta demandato alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali se nel locale sono presenti strutture atte allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, gradinate).

ARTICOLO 6 UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 7 LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Impianti temporanei in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane) non delimitate, nelle quali è possibile l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti e utilizzo di attrezzature elettriche ed acustiche, purchè installate in aree non accessibili al pubblico;

Restano di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.



ARTICOLO 8 FORMULAZIONE DEL PARERE

Il parere della Commissione Comunale di Vigilanza è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli annulmente in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riproducente lo schema del Comune e numerate progressivamente. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli Uffici che di volta in volta saranno indicati dalla Commissione.

ARTICOLO 9 ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DALL'INCARICO

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

ARTICOLO 10 NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA

La Commissione è nominata dal Sindaco.

Dura in carica tre anni ed è composta:

- a) dal Sindaco o un suo delegato
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente medico veterinario dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico veterinario dallo stesso delegato, nel caso di spettacoli con presenza di animali;
- e) dal dirigente dell'Ufficio tecnico comunale o un suo delegato;
- f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica;
- h) da un segretario verbalizzante;
- i) da un rappresentante CONI nel caso di impianti e strutture destinate allo Sport;
- j) da un rappresentante UNIRE nel caso di spettacoli con equidi;

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale,

Venuta a scadere, per fine periodo di durata in carica o per scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata, la Commissione continua ad operare fino al giorno della nomina della successiva.

Gli adempimenti burocratici ed amministrativi, così come l'individuazione del Segretario della Commissione saranno affidati al Servizio _____ o all'ufficio di Staff del Sindaco, qualora presente.



ARTICOLO 11 NOMINA DEI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE

Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco tenuto conto della loro specializzazione ed iscritti ai relativi ordini Professionali.

ARTICOLO 12 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere è richiesto, qualora trattasi di valutazione di documentazione per parere preventivo di *fattibilità* (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo *per verifica agibilità*, (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.);

Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da un tecnico abilitato, iscritto ad albo ed in regola secondo la legge sul bollo;

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ai fini dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella prevista nell'atto deliberato dalla Giunta Comunale, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

ARTICOLO 13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. **L'importo forfettario di Euro € 100,00** deve essere corrisposto al Comune, con versamento effettuato all'Istituto Bancario che effettua il servizio di Tesoreria Comunale, da effettuarsi prima o all'atto dell'esame o verifica. Qualora la Commissione sostenesse ulteriori spese documentabili, le stesse saranno poste a carico del richiedente.

La mancata corresponsione delle spese di esame e sopralluogo, comporta il mancato esame documentale e la non effettuazione del sopralluogo stesso.

Ad ogni componente della Commissione, esterni alle PP.AA., spetta un compenso, a seduta, nella misura di **Euro 50,00**, aggiuntiva delle spese di rimborso viaggio;

Ai rappresentanti CONI e UNIRE, saranno riconosciuti eventualmente anche le somme necessarie alla concorrenza dell'importo complessivo stabilito dai rispettivi organismi, qualora superiori.

Art. 141-bis Regolamento per l'esecuzione del [Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza](#) "

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta: a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

